



COMUNE DI CALCI

Provincia di Pisa

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA N.131 DEL 13/09/2018

Oggetto :

**DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI ALL'APERTO DAL
16/09/2018 AL 30/09/2018**

IL SINDACO

Vista la Legge 11/08/2014, n.116 ed in particolare l'art. 14, comma 8 che conferisce ai Comuni la facoltà di sospendere la combustione all'aperto dei materiali vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dall'esercizio di tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità;

Visti gli articoli 5 comma 1 ; 18 comma 6 e 37 comma 3 del regolamento di polizia rurale del Comune di Calci, approvato con del. CC n.° 29 del 136-2013 integrato e aggiornato con Del. CC 33 del 29-6-2017;

Considerato che le condizioni meteorologiche e climatiche stagionali, caratterizzate da temperature elevate ed assenza di precipitazioni in ambito locale e per tutto il Monte Pisano hanno provocato una notevole riduzione del grado di umidità dei combustibili vegetali contestualmente innalzando il livello di pericolosità potenziale di propagazione del fuoco nella vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea;

Visto il bollettino del rischio incendi boschivi predisposto dal Consorzio LAMMA in collaborazione con i competenti uffici della Regione Toscana nel quale sono riportate in questi giorni per il territorio del comune di Calci e per tutto il Monte Pisano condizioni ancora di rischio "alto" per l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi, anche se con tendenza, a "moderato", stante le previsioni per i prossimi giorni;

Atteso che il rischio di sviluppo incendi, sul nostro territorio è dovuto oltre che da motivi naturali anche da fattori antropici e che spesso gli incendi, stante il perdurare della siccità, si sviluppano per fenomeni di spotting derivanti da accensioni di fuochi per la ripulitura dei terreni agricoli;

Considerato che a far data dal 13-9-2018 la Regione Toscana ha dichiarato il termine dell'operatività delle squadre AIB (sia istituzionali che di volontariato) e quindi viene meno la possibilità di controllo immediato del territorio soprattutto in occasione di eventuali di fuochi per la ripulitura degli oliveti;

Richiamata la precedente ordinanza n° 124 del 30-8-2018 che prevedeva il divieto di accensione fuochi all'aperto fino al 15-9-2018 , fatta salva eventuale proroga;

Accertato che, per i predetti motivi non sussistono ancora condizioni di sicurezza per consentire la ripresa delle operazioni di abbruciamento dei residui vegetali provenienti dalle pratiche agricole;

Viste le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni e di medio periodo che potrebbero non garantire un recupero sufficiente ed immediato dello stress idrico subito dalla vegetazione nel periodo estivo, quindi non diminuire in tempi rapidi e duraturi il rischio di propagazione degli incendi boschivi;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento forestale della Toscana”, e successive modifiche, in cui all’articolo 60, comma 1, lettera g), in cui il territorio del Comune di Calci viene indicato tra i Comuni a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;

Considerato, altresì, che, in virtù delle condizioni meteorologiche di breve e medio periodo e della conformazione orografica del territorio comunale, la combustione di materiale vegetale potrebbe dare luogo a concentrazioni particolarmente elevate di particelle nocive alla salute dei cittadini;

Ritenuto necessario adottare tutte le forme utili di prevenzione al fine di tutelare l’incolumità pubblica ed il patrimonio ambientale del Comune;

Visto il Capo III del D.lgs. 08/03/2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi;

Vista la Legge 24/02/1992, n. 225, in materia di Protezione Civile;

Visti gli artt. 423, 423bis, 424, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visti altresì:

- la L.R. 21/03/2000, n. 39 e ss.mm.ii. “Legge Forestale della Toscana”;
- il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 08/08/2003, n. 48/R e ss.mm.ii.;
- il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana 28.01.2014, n. 50, prorogato a tutto il 2018 con deliberazione G.R. n° 1500 del 27-12-2017

Visto l’art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale dal giorno 16 Settembre fino al giorno 30 Settembre compreso dell’anno corrente, fatta salva eventuale proroga:

1) Il divieto assoluto di abbruciamento/combustione all’aperto di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;

2) il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all’art. 58 comma 1^, del Regolamento Forestale della Regione Toscana e nello specifico:

- accensione di fuochi e carbonaie;
- abbruciamento/combustione di residui vegetali;
- uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- accumulo e stoccaggio all’aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
- qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;

quanto sopra nelle seguenti aree

- a) nei boschi e nelle aree assimilate (L.R. n. 39/2000);
- b) negli impianti di arboricoltura da legno;
- c) nella fascia di terreno contigua alle aree di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

3) il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;

4) di garantire il buono stato di manutenzione ai proprietari dei terreni della viabilità campestre e podere di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;

5) di garantire il libero accesso ai veicoli operativi inviati per le operazioni di estinzione, ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree classificabili come potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco; aree assimilabili; impianti di arboricoltura da legno; terreni incolti; coltivi e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio;

E' consentito in deroga l'uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 300,00 (art.37 comma 3 regolamento di polizia rurale Comune di Calci).

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli agenti della Polizia Locale, Comando Territoriale di Calci, agli agenti della Polizia Provinciale, agli agenti dei Carabinieri Forestali e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 decorrenti dalla medesima data;

Calci, li 13/09/2018

Il Sindaco
GHIMENTI MASSIMILIANO / ArubaPEC
S.p.A.